

# Assicurazione GAP

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: CACI Non-Life dac (Irlanda) operante in Italia  
in libera prestazione di servizi (N. reg. Ivass II.00419)

Prodotto: "Tutelia GAP Auto"  
Cod. (2020/02)

La presente informativa fornisce un riepilogo delle principali garanzie ed esclusioni del contratto e non tiene conto di esigenze e richieste specifiche. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

## Che tipo di assicurazione è?

Tutelia GAP Auto è una polizza collettiva facoltativa a copertura del valore dell'Autoveicolo ed è a garanzia del Cliente che ha sottoscritto un prestito per finanziare l'Autoveicolo. Indennizza parzialmente o totalmente la differenza tra il Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo e il Valore Commerciale dello stesso in caso di Danno Irreparabile o di Furto Totale dell'Autoveicolo.



## Che cosa è assicurato?

✓ **Danno Irreparabile all'Autoveicolo:** nel caso in cui l'Autoveicolo di proprietà dell'Assicurato subisca un incidente con altro veicolo, un urto contro un corpo fisso o mobile, un ribaltamento con conseguente uscita di strada, un incendio non doloso, tale per cui il costo di riparazione è pari o superiore all'80% del Valore Commerciale dell'Autoveicolo stesso, la Società si impegna a pagare all'Assicurato una Prestazione Assicurativa commisurata alla differenza fra il Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo e il Valore Commerciale dello stesso al momento in cui si verifica il Sinistro.

✓ **Furto Totale:** nel caso in cui l'Autoveicolo subisca un furto e non venga ritrovato entro 60 giorni dalla data di denuncia del furto all'autorità competente, la Società si impegna a pagare all'Assicurato una Prestazione Assicurativa commisurata alla differenza fra il Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo e il Valore Commerciale dello stesso al momento in cui si verifica il Sinistro.

✓ Per **entrambe le coperture** la Prestazione Assicurativa è pari al 100% o al 30% della differenza fra il Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo e il Valore Commerciale dello stesso a seconda che il Sinistro si sia verificato rispettivamente entro il 36° mese o tra il 37° e il 60° mese dalla Data di Adesione alla polizza.

Per ciascuna copertura, la Società indennizza i danni fino all'importo massimo stabilito dalla Polizza collettiva (c.d. massimale/limitazione della Prestazione Assicurativa).



## Che cosa non è assicurato?

✗ **Danno Irreparabile all'Autoveicolo:** non rientra in garanzia l'Autoveicolo che subisca un danno tale per cui il costo della riparazione è inferiore all'80% del Valore Commerciale dell'Autoveicolo stesso al momento del Sinistro;

✗ **Furto Totale:** non rientra in garanzia l'Autoveicolo che venga ritrovato nei 60 giorni successivi alla data di denuncia del furto all'autorità competente;

✗ Per **entrambe le coperture:** non è assicurato l'Autoveicolo che abbia una massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate e che non sia immatricolato ad uso privato;

✗ Per **entrambe le coperture:** non è assicurato l'Autoveicolo usato per il quale siano trascorsi più di 36 mesi dalla data di prima immatricolazione;

✗ Autoveicolo non coperto da polizza RCA ( Responsabilità Civile Auto).



## Ci sono limiti di copertura?

! Sinistro cagionato con dolo, negligenza o colpa grave dell'Assicurato o del conducente dell'Autoveicolo, compresa la guida senza valido documento di guida;

! guida dell'Autoveicolo in stato di ebbrezza (in base al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;

! Sinistro cagionato dalla circolazione fuori strada o su strada non aperta al pubblico;

! Autoveicoli oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate dalla casa costruttrice;

! Furto dovuto alla mancata chiusura del veicolo o agevolato dalla presenza, all'interno del veicolo o in prossimità dello stesso, delle chiavi di accensione.



### Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione opera con riferimento ai Sinistri verificatisi in Italia, nei paesi dell'Unione Europea e nei paesi inclusi nel Certificato Internazionale di Circolazione (Carta Verde).



### Che obblighi ho?

- Pagare il Premio convenuto con la Società;
  - denunciare tempestivamente il Sinistro;
  - comunicare nel corso del contratto i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio che la Società ha già assunto;
  - trasmettere la documentazione necessaria alla valutazione del Sinistro da parte della Società;
  - fornire risposte precise e veritiere alle domande relative alla valutazione del rischio che la Società intende assumere.
- Il mancato rispetto di tali obblighi potrebbe compromettere il diritto alla prestazione assicurativa.



### Quando e come devo pagare?

Il Premio è unico e anticipato e viene corrisposto alla Società per il tramite di Agos Ducato S.p.A. L'importo del Premio viene rateizzato ed addebitato al Cliente mediante incremento delle rate di rimborso del Contratto di Finanziamento.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le coperture assicurative decorrono dalle ore 24:00 del giorno in cui il Cliente ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla presente polizza collettiva, ovvero, se sottoscritta successivamente al Finanziamento, dal giorno di erogazione del Finanziamento stesso, sempre che sia stato pagato il Premio.

Le coperture assicurative hanno una durata pari a quella del Contratto di Finanziamento fino ad un massimo di 60 mesi dal momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione.



### Come posso disdire la polizza?

L'Assicurato può recedere dalla presente Polizza Convenzione entro 60 giorni dalle ore 24:00 del giorno in cui viene sottoscritta il Modulo di Adesione alla presente polizza collettiva, ovvero, se sottoscritta successivamente al Finanziamento, entro 60 giorni dal giorno di erogazione del Finanziamento stesso.

Se l'Assicurato vuole recedere dalla presente polizza convenzione deve inviare la comunicazione di recesso via fax alla Società oppure inviare lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ad Agos Ducato S.p.A.

# Assicurazione GAP

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: CACI Non-Life dac (Irlanda) operante in Italia in libera prestazione di servizi ( N. reg. IVASS II.00419)

Prodotto: "Tutelia GAP Auto" Cod. (2020/02)

Data di realizzazione: 21 Dicembre 2020 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

CACI Non-Life dac, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublino 2, Irlanda, sito internet [www.ca-caci.ie](http://www.ca-caci.ie); e-mail: [relazioni.clienti@ca-caci.ie](mailto:relazioni.clienti@ca-caci.ie)

CACI Non-Life dac è una compagnia assicuratrice irlandese appartenente al Gruppo francese Crédit Agricole S.A.. Indirizzo della sede legale: Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublino 2, Irlanda. Sito Internet: [www.ca-caci.ie](http://www.ca-caci.ie) Telefono: +39 02 00638112 Fax: +0035 31 603 96 49 E-mail: [Relazioni.clienti@ca-caci.ie](mailto:Relazioni.clienti@ca-caci.ie). CACI Non-Life dac è autorizzata ad operare nei rami danni (1,2,8,9 e 16), Codice IVASS Impresa n° 10685, iscrizione all'Elenco annesso all'Albo Imprese per le imprese operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi. La Compagnia è soggetta alla vigilanza di Central Bank of Ireland, Po Box 559, Dublin 1, Irlanda.

Al 31 Dicembre 2019 il patrimonio netto di CACI Non-Life dac è pari a € 186.267.108 (di cui € 73.191.040 costituiscono il capitale sociale ed € 113.076.068 rappresentano il totale delle riserve patrimoniali). L'indice di solvibilità necessario a soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) ammontava al 135,4%. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet: <https://www.ca-assurances.com/en/Investors/Onglets/Solvency-2-Narrative-Reports>.

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'Impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali, in particolare:

Furto Totale: la prestazione assicurativa non può in alcun caso superare il limite di Euro 15.000 e non può in alcun caso superare la differenza tra il Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo e quanto l'Assicurato abbia eventualmente ricevuto come liquidazione per lo stesso sinistro in virtù dell'Assicurazione Principale.

Danno Irreparabile: la prestazione assicurativa non può in alcun caso superare il limite di Euro 15.000 e non può in alcun caso superare la differenza tra il Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo e quanto l'Assicurato abbia eventualmente ricevuto come liquidazione per lo stesso sinistro in virtù dell'Assicurazione Principale.

La polizza collettiva non prevede la possibilità dell'aderente di modificare i termini del contratto mediante l'esercizio di predefinite opzioni contrattuali.



### Che cosa NON è assicurato?

**Rischi esclusi**

Non rientrano in garanzia gli Autoveicoli con Prezzo di Acquisto superiore a Euro 75.000.



### Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle esclusioni presenti nel DIP Danni, sono esclusi dalle Coperture Danno Irreparabile e Furto Totale:

- Sinistro causato da atti di guerra, occupazione militare, invasioni e insurrezioni;
- manovra manuale di spinta o traino per veicoli diversi da roulotte o rimorchi trainati in conformità con le disposizioni vigenti;
- Sinistro occorso ad un Autoveicolo utilizzato per: noleggio o locazione, corse automobilistiche o altre forme di competizioni sportive o di destrezza (e/o che a tal fine siano stati oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche), test di velocità, prove di affidabilità, scuola guida, trasporto pubblico (servizio taxi, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici), trasporto di sostanze infiammabili, tossiche o esplosive, trasporto di animali o cose che hanno causato il Sinistro;
- Sviluppo controllato o meno, di energia nucleare, comunque determinatosi;
- Sinistro verificatosi in conseguenza di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo come l'incendio doloso;
- Sinistro avvenuto in conseguenza di: terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine.

In ogni caso, nessuna Prestazione Assicurativa è dovuta dalla Società se alla data del sinistro l'Autoveicolo non era coperto da polizza RCA ( Responsabilità Civile Auto).



<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<p><b>Denuncia di Sinistro:</b> In caso di Sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi causa devono darne avviso scritto al Contraente e potranno richiedere informazioni al numero 0269943001. La denuncia di Sinistro, unitamente alla documentazione necessaria alla istruzione del Sinistro, dovrà essere inviata al Contraente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, mediante trasmissione a Agos Ducato S.p.A. Viale Fulvio Testi, 280 20126 Milano.</p> <p>Documentazione da presentare in caso di Sinistro:</p> <p><u>Furto Totale:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-copia della denuncia di furto sporta presso la Pubblica Autorità;</li><li>-copia del certificato di proprietà o denuncia di smarrimento dello stesso sporta presso la Pubblica Autorità;</li><li>-copia della patente di guida del conducente dell'Autoveicolo al momento dell'ultimo utilizzo;</li><li>-copia del libretto di circolazione dell'Autoveicolo;</li><li>-copia della fattura di acquisto, indicante il Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo;</li><li>-estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico);</li><li>-copia dell'eventuale quietanza di liquidazione del Sinistro da parte dell'Assicurazione Principale, unitamente alla copia del contratto corrispondente all'Assicurazione Principale.</li></ul> <p><u>Danno Irreparabile:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-copia del certificato di proprietà o denuncia di smarrimento dello stesso sporta presso la Pubblica Autorità;</li><li>-copia della patente di guida del conducente dell'Autoveicolo al momento del Sinistro;</li><li>-copia del libretto di circolazione dell'Autoveicolo;</li><li>-copia della fattura di acquisto, indicante il Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo;</li><li>-copia dell'eventuale quietanza di liquidazione del Sinistro da parte dell'Assicurazione Principale, unitamente alla copia del contratto corrispondente all'Assicurazione Principale;</li><li>-copia della dichiarazione di presa in carico da parte del demolitore autorizzato nonché, se esistente, copia dell'eventuale perizia già effettuata da altro perito sull' Autoveicolo;</li><li>-nel caso di Autoveicoli che siano stati oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche, copia del certificato di omologazione delle stesse da parte della casa costruttrice.</li></ul>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti:</b>	<p>La comunicazione alla Società da parte dell'Assicurato di informazioni false, inesatte e reticenti sul rischio da assicurare può compromettere il diritto alla prestazione assicurativa.</p> <p>Se le dichiarazioni false, inesatte o reticenti sono rilasciate con dolo o colpa grave, il contratto di assicurazione è annullabile e la Società può impugnare il contratto, comunicando all'Assicurato la propria volontà di procedere con l'impugnazione del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza (artt. 1892 e 1894 c.c.).</p> <p>Se le dichiarazioni false, inesatte o reticenti sono rilasciate senza dolo o colpa grave, la Società può recedere dalle coperture assicurative mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze (art. 1893 e 1894 c.c.). In tal caso la Società restituirà all'Assicurato la parte di premio pagata e non goduta calcolata alla data della dichiarazione di recesso fatta all'Assicurato.</p>
<b>Obblighi dell'impresa</b>	<p><b>Liquidazione della prestazione:</b> La Società provvederà ad effettuare il pagamento della Prestazione Assicurativa, se dovuta, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta.</p>



## Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	In relazione alle modalità di pagamento del Premio, non ci sono informazioni aggiuntive rispetto al DIP Danni. Il Premio è comprensivo di imposta ed è finanziato da Agos Ducato. Caci riceve comunque il Premio al momento dell'erogazione del finanziamento e l'aderente dovrà restituire il prestito ottenuto per il pagamento del Premio secondo le modalità previste dal Contratto di Finanziamento stipulato.
<b>Rimborso</b>	In caso di estinzione anticipata totale del finanziamento la Compagnia restituisce al debitore/assicurato la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. La Compagnia trattiene la somma di Euro 25,00 a titolo di spese amministrative effettivamente sostenute per il rimborso.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	Le coperture assicurative hanno una durata pari alla durata del Contratto di Finanziamento fino ad un massimo di 60 mesi dalla Data di Adesione alla Polizza Convenzione. Le coperture assicurative cessano, oltre che alla scadenza del termine di 60 (sessanta) mesi dalla Data di Decorrenza, alle ore 24:00 del giorno in cui si verifica uno dei seguenti casi: a) alienazione dell'Autoveicolo; b) liquidazione della Prestazione Assicurativa per Danno Irreparabile o Furto Totale.
<b>Sospensione</b>	Non è prevista la facoltà di risolvere la Polizza sospendendo il pagamento dei premi.



## Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	<p>L'Assicurato può recedere dalla presente Polizza Convenzione entro 60 giorni dalle ore 24:00 del giorno in cui viene sottoscritta la Dichiarazione di Adesione alla presente polizza collettiva, ovvero, se sottoscritta successivamente al Finanziamento, entro 60 giorni dal giorno di erogazione del Finanziamento stesso, dandone comunicazione scritta alla Società o al Contraente, indicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa. Essendo le coperture connesse al Finanziamento, l'aderente che recede entro 60 giorni dalla sottoscrizione può sostituire la polizza con altra autonomamente reperita (art. 28 del decreto legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27).</p> <p>La comunicazione di recesso deve essere inviata a CACI Non-Life dac via fax al numero: 00353 16039649 ovvero al Contraente mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ad Agos Ducato Spa Viale Fulvio Testi, 280 20126 Milano.</p> <p>Resta inteso che l'Assicurato non può esercitare il diritto di revoca o recesso se ha denunciato un Sinistro durante i 60 giorni successivi alla Data di Decorrenza delle coperture assicurative.</p> <p>Il recesso ha effetto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di ricezione del fax da parte di CACI Non-Life dac o della raccomandata da parte di Agos Ducato S.p.A. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà all'Assicurato, per il tramite del Contraente, il Premio, se pagato, dedotto l'ammontare delle imposte applicabili per legge.</p>
<b>Risoluzione</b>	La polizza collettiva non prevede le possibilità di revocare la proposta né di risolvere il contratto.



## A chi è rivolto questo prodotto ?

Il prodotto è rivolto al Cliente di età superiore ai 18 anni al momento dell'adesione alla polizza, che abbia sottoscritto con Agos un contratto di finanziamento per l'acquisto di un'auto nuova o usata fino a 3 anni dalla prima immatricolazione.



## Quali costi devo sostenere?

Costi di emissione del contratto: non previsti.

Costi di intermediazione: sono pari al 48,50% calcolati sul Premio (al netto delle imposte).

Tali costi rappresentano la quota parte percepita in media dal Contraente (intermediario).

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	Per i reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri rivolgersi: <b>CACI Non-Life dac</b> Casella postale chiusa 90 Ufficio postale di Mortara 27036 Mortara (PV) e-mail: <a href="mailto:complaints@ca-caci.ie">complaints@ca-caci.ie</a> . La compagnia risponderà nel termine massimo di 45 giorni.
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>  L'aderente può rivolgersi inoltre a Central Bank of Ireland, Autorità di vigilanza dello stato di origine della Compagnia, PO Box 559, Dublin 1, Irlanda.
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):</b>	
<b>Mediazione</b>	La procedura di mediazione, prevista dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato, che consente l'avvio di un procedimento conciliativo caratterizzato dall'assistenza di un soggetto terzo ed imparziale ("mediatore"). La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza innanzi ad un Organismo di mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia (e consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> ) e avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente a conoscere la vertenza. La mediazione è obbligatoria per le controversie in materia di contratti assicurativi ed è condizione di procedibilità dell'eventuale successivo giudizio: prima di esercitare un'azione giudiziale relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi è pertanto necessario esperire in via preliminare la procedura di mediazione obbligatoria.
<b>Negoziazione assistita</b>	L'Aderente può ricorrere alla procedura di negoziazione assistita, ai sensi della Legge n. 162/2014, volta al raggiungimento di un accordo tra le parti diretto alla risoluzione amichevole della controversia tramite richiesta dal proprio avvocato nei confronti della Società. La Società dovrà rispondere all'Assicurato tramite il proprio avvocato.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all' IVASS o direttamente al sistema estero competente (Financial Services Ombudsman's Bureau) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Per i contratti stipulati online, il reclamo può essere presentato per mezzo della piattaforma della risoluzione delle controversie online (ODR) accessibile tramite l'indirizzo: <a href="http://ec.europa.eu/consumers/odr/">http://ec.europa.eu/consumers/odr/</a> .

## AVVERTENZE

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

## **Condizioni di assicurazione**

**Polizza Convenzione “N-1071-10-06-149-1” denominata “TUTELIA GAP AUTO” stipulata tra AGOS DUCATO S.p.A e CACI Non-Life dac**

*(aggiornamento al 21/12/2020) Condizioni di assicurazione redatte secondo le Linee guida del Tavolo di lavoro “Contratti Semplici e Chiari”*

(Cod. 2020/02)

## COME LEGGERE LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti condizioni di assicurazione sono state redatte secondo le linee guida del Tavolo di lavoro ANIA “*Contratti Semplici e chiari*”.

Per garantire massima trasparenza e facilità di lettura, la Società ti spiega in questa pagina quali forme di comunicazione vengono utilizzate per aiutarti nella lettura e comprensione del contratto.

In particolare, nelle condizioni di assicurazione potrai trovare:

- ✓ Box esplicativi di colore **VERDE**, contenenti esempi utili per comprendere il funzionamento del contratto e delle coperture offerte.
- ✓ Box esplicativi di colore **BLU**, che contengono l'approfondimento o la spiegazione di clausole contrattuali o norme di legge, al fine di consentire una maggiore comprensione del contratto.
- ✓ L'indicazione **ATTENZIONE** per le clausole contrattuali che dovrai leggere con particolare attenzione, poiché contengono riferimenti a limitazioni, esclusioni, costi oppure oneri a carico dell'Assicurato.
- ✓ Il simbolo  che mette in evidenza le clausole che descrivono il comportamento che il Cliente, l'Assicurato o il Beneficiario devono tenere per poter, tra le altre cose:
  - recedere dal contratto di assicurazione;
  - richiedere informazioni alla Società;
  - denunciare un Sinistro.
- ✓ Termini contrattuali indicati con Lettera iniziale maiuscola il cui significato può essere rinvenuto nel Glossario.

# INDICE

ART. 1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE: COPERTURE ASSICURATIVE E INDENNIZZI.....	pag. 1 di 12
ART. 2 – MODALITÀ E CONDIZIONI DI ADESIONE.....	pag. 2 di 12
ART. 3 – ESCLUSIONI .....	pag. 3 di 12
ART. 4 – ESTENSIONE TERRITORIALE .....	pag. 3 di 12
ART. 5 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO.....	pag. 3 di 12
ART. 6 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO .....	pag. 3 di 12
ART. 7 – PRESCRIZIONE.....	pag. 4 di 12
ART. 8 – PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE.....	pag. 4 di 12
ART. 9 – DICHIARAZIONI FALSE, INESATTE O RETICENTI.....	pag. 4 di 12
ART. 10 – PAGAMENTO DEL PREMIO.....	pag. 5 di 12
ART. 11 – ESTINZIONE INTEGRALE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO OGGETTO DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO.....	pag. 5 di 12
ART. 12 – DECORRENZA, DURATA E CESSAZIONE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE .....	pag. 5 di 12
ART. 13 – NOMINA DI UN PERITO .....	pag. 6 di 12
ART. 14 – RECESSO .....	pag. 6 di 12
ART. 15 – COMUNICAZIONI, RECLAMI E MEDIAZIONE.....	pag. 6 di 12
ART. 16 – CESSIONE DEI DIRITTI.....	pag. 7 di 12
ART. 17 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE .....	pag. 8 di 12
ART. 18 – SANZIONI INTERNAZIONALI .....	pag. 8 di 12
GLOSSARIO .....	pag. 8 di 12
“TUTELA PRIVACY” INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	pag. 11 di 12

## **ART. 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE: COPERTURE ASSICURATIVE E INDENNIZZI**

Tutelia GAP Auto (di seguito anche "Polizza Convenzione") è una **POLIZZA COLLETTIVA E FACOLTATIVA** che prevede una copertura assicurativa per il **DANNO MATERIALE E DIRETTO** che sia conseguenza di:

- **DANNO IRREPARABILE** occorso all'Autoveicolo;
- **FURTO TOTALE** dell'Autoveicolo.

**ATTENZIONE:** le coperture assicurative di cui alla presente Polizza Convenzione sono offerte congiuntamente dalla Società e i Clienti del Contraente potranno aderirvi mediante un'unica adesione. Non è pertanto possibile aderire ad una singola copertura.

Di seguito sono descritte nello specifico le coperture prestate dalla Società e le relative prestazioni assicurative.

### **Art. 1.1. COPERTURA ASSICURATIVA PER IL CASO DANNO IRREPARABILE**

Nel caso di Danno Irreparabile occorso all'Autoveicolo, la Società corrisponderà al Beneficiario l'indennizzo di cui all' art. 1.1.1, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1. il Sinistro si sia verificato durante il periodo in cui la copertura assicurativa è efficace, ai sensi dell'art. 12;
2. il Sinistro **non** rientri nei casi di esclusione di cui all'art. 3;
3. l'Assicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli obblighi di cui agli art. 5 e 6.

#### **Art. 1.1.1. INDENNIZZO PER IL CASO DANNO IRREPARABILE**

Nel caso di Danno Irreparabile occorso all'Autoveicolo intervenuto durante il periodo di efficacia della relativa copertura assicurativa, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario una Prestazione Assicurativa pari al:

- 100% della differenza fra: a) il Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo, e b) il Valore Commerciale dell'Autoveicolo stesso al momento del Sinistro fino al 36° mese dalla Data di Adesione alla Polizza Convenzione;
- 30% della differenza fra: a) il Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo, e b) il Valore Commerciale dell'Autoveicolo stesso al momento del Sinistro dal 37° mese al 60° mese dalla Data di Adesione alla Polizza Convenzione.

**ATTENZIONE:** la Prestazione Assicurativa per Danno Irreparabile occorso all'Autoveicolo non può eccedere in ogni caso il massimale di Euro 15.000,00 e non può in alcun caso superare la differenza fra il Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo e quanto l'Assicurato abbia eventualmente ricevuto come liquidazione per lo stesso Sinistro in virtù dell'Assicurazione Principale.

### **Art. 1.2. COPERTURA ASSICURATIVA PER IL CASO FURTO TOTALE**

Nel caso di Furto Totale dell'Autoveicolo, la Società corrisponderà al Beneficiario l'Indennizzo di cui all' art. 1.2.1, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1. il Sinistro si sia verificato durante il periodo in cui la copertura assicurativa è efficace, ai sensi dell'art. 12;
2. il Sinistro **non** rientri nei casi di esclusione di cui all'art. 3;
3. l'Assicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli obblighi di cui agli art. 5 e 6.

#### **Art. 1.2.1. INDENNIZZO PER IL CASO FURTO TOTALE**

Nel caso di Furto Totale occorso all'Autoveicolo intervenuto durante il periodo di efficacia della relativa copertura assicurativa, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario una Prestazione Assicurativa pari al:

- 100% della differenza fra: a) il Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo, e b) il Valore Commerciale dell'Autoveicolo stesso al momento del Sinistro fino al 36° mese dalla Data di Adesione alla Polizza Convenzione;
- 30% della differenza fra: a) il Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo, e b) il Valore Commerciale dell'Autoveicolo stesso al momento del Sinistro dal 37° mese al 60° mese dalla Data di Adesione alla Polizza Convenzione.

**ATTENZIONE:** la Prestazione Assicurativa per Furto Totale occorso all'Autoveicolo non può eccedere in ogni caso il massimale di Euro 15.000,00 e non può in alcun caso superare la differenza fra il Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo e quanto l'Assicurato abbia eventualmente ricevuto come liquidazione per lo stesso Sinistro in virtù dell'Assicurazione Principale.

**ATTENZIONE:** Le Prestazioni Assicurative per Furto Totale e per Danno Irreparabile non sono in alcun caso cumulabili tra loro.

### **Esempio:**

L'Autoveicolo acquistato dall'Assicurato per 30.000 €, dopo 23 mesi dall'acquisto subisce un Danno Irreparabile. Alla data in cui è avvenuto il Sinistro l'Autoveicolo, in base alla tabella EuroTax giallo, aveva un Valore Commerciale pari a 25.000€.

L'Assicurato denuncia il Sinistro per Danno Irreparabile alla Società, trasmettendo la documentazione completa. Valutato il Sinistro la Società eroga la Prestazione Assicurativa pari al 100% della differenza tra il Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo e il Valore Commerciale dell'Autoveicolo stesso al momento del Sinistro, ossia 5.000€.

Trascorsi alcuni mesi l'Assicurato subisce il furto dell'Autoveicolo.

*La successiva prestazione assicurativa per Furto Totale risulta dovuta?*

**NO**, in quanto le prestazioni per Danno Irreparabile e Furto Totale non sono in alcun caso cumulabili tra loro.

**ATTENZIONE:** *l'esempio ha mere finalità esplicative.*

## **ART. 2 – MODALITÀ E CONDIZIONI DI ADESIONE**

2.1. Per poter validamente aderire alla Polizza Convenzione è necessario che:

- il Cliente abbia acquistato, tramite la sottoscrizione di un Contratto di Finanziamento, un Autoveicolo nuovo o usato purchè non siano trascorsi più di 36 mesi dalla data di prima immatricolazione;
- il Contraente abbia effettivamente erogato l'importo finanziato all'Assicurato;
- il Cliente abbia sottoscritto il Modulo di Adesione;
- l'Autoveicolo sia coperto da polizza RCA (Responsabilità Civile Auto).

Qualora la Società lo richieda, il Cliente è tenuto all'invio della copia del certificato di Assicurazione Principale (polizza RCA).

**ATTENZIONE: Sono ammessi all'assicurazione esclusivamente gli Autoveicoli con Prezzo di Acquisto massimo pari a € 75.000,00.**

2.2. Si specifica che, qualora non siano rispettati i requisiti di cui all'art. 2.1, il Cliente non potrà assumere la qualifica di Assicurato, con la conseguenza che le coperture assicurative non verranno in essere e non troveranno applicazione.

2.3. L'adesione alla Polizza Convenzione può avvenire anche mediante Firma Digitale nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 61 del Regolamento IVASS n. 40/2018, il Cliente ha diritto:

- a. di scegliere di ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale e le comunicazioni relative al contratto su supporto cartaceo o altro supporto durevole non cartaceo;
- b. in ogni momento, di modificare la scelta effettuata in relazione alla modalità dell'informativa. La modifica vale per le comunicazioni successive.

Prima dell'adesione alla Polizza Convenzione, anche in caso di adesione tramite l'utilizzo della Firma Digitale, al Cliente sarà consegnato il Set Informativo unitamente a tutta la documentazione precontrattuale prevista dalla normativa vigente.

All'adesione alla Polizza Convenzione, anche in caso di adesione tramite l'utilizzo della Firma Digitale, al Cliente sarà consegnata la documentazione contrattuale prevista dalla normativa vigente.

**ATTENZIONE:** In caso di adesione avvenuta tramite Firma Digitale, i dati in forma elettronica, conservati dalla Società potranno essere opponibili all'Assicurato e potranno essere ammessi come prova della sua identità e del suo consenso all'adesione alle coperture assicurative.

## ART. 3 – ESCLUSIONI

**ATTENZIONE:** il presente articolo regola le esclusioni, cioè i limiti di ciascuna copertura. Nel caso in cui l'evento assicurato dovesse accadere secondo le circostanze di seguito indicate e descritte, il Sinistro risulterebbe escluso e la Società non corrisponderà alcun Indennizzo.

### ESCLUSIONI GENERICHE VALIDE PER TUTTE LE COPERTURE ASSICURATIVE

- a. Guida dell'Autoveicolo da parte di conducente privo di valida patente di guida (inclusi i casi di sospensione e recesso), salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- b. guida dell'Autoveicolo in stato di ebbrezza (in base al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- c. Sinistro cagionato con dolo, negligenza o colpa grave dell'Assicurato o del conducente dell'Autoveicolo;
- d. Sinistro causato da atti di guerra, occupazione militare, invasioni e insurrezioni;
- e. manovra manuale di spinta o traino per veicoli diversi da roulotte o rimorchi trainati in conformità con le disposizioni vigenti;
- f. Sinistro occorso ad un Autoveicolo utilizzato per: noleggio o locazione, corse automobilistiche o altre forme di competizioni sportive o di destrezza (e/o che a tal fine siano stati oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche), test di velocità, prove di affidabilità, scuola guida, trasporto pubblico (servizio taxi, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici), trasporto di sostanze infiammabili, tossiche o esplosive, trasporto di animali o cose che hanno causato il Sinistro;
- g. Sinistro cagionato dalla circolazione fuori strada o su strada non aperta al pubblico;
- h. Sviluppo controllato o meno, di energia nucleare, comunque determinatosi;
- i. Autoveicoli oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate dalla casa costruttrice;
- j. Sinistro verificatosi in conseguenza di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo come l'incendio doloso;
- k. Sinistro avvenuto in conseguenza di: terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine;
- l. Furto dovuto alla mancata chiusura del veicolo;
- m. Furto agevolato dalla presenza, all'interno del veicolo o in prossimità dello stesso, delle chiavi di accensione.

**ATTENZIONE:** Nessuna Prestazione Assicurativa è dovuta dalla Società se alla data del Sinistro, l'Autoveicolo non era coperto da polizza RCA (Responsabilità Civile Auto).

## ART. 4 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione opera con riferimento ai Sinistri verificatisi in Italia, nei paesi dell'Unione Europea e nei paesi inclusi nel Certificato Internazionale di Circolazione (Carta Verde).

## ART. 5 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato ha l'obbligo di:

- **pagare il premio convenuto con la Società**, nelle modalità e nella misura prevista dall'art. 10 delle presenti condizioni di assicurazioni e indicato nel Modulo di Adesione;
- **collaborare con la Società in caso di Sinistro**, denunciando l'evento assicurato e trasmettendo alla Società la documentazione prevista dalle presenti condizioni di assicurazione;
- **rilasciare dichiarazioni complete e veritiere** per consentire alla Società di valutare il rischio dalla stessa assunto, come precisato dall'art. 9 delle presenti condizioni di assicurazione.

## ART. 6 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

6.1. In caso di Sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi causa devono darne avviso scritto al Contraente e potranno richiedere informazioni al seguente numero:

**02/6994.3001**

6.2. La denuncia del Sinistro, dovrà essere inviata al Contraente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, mediante trasmissione a:

**AGOS DUCATO S.p.A.**  
Viale Fulvio Testi 280  
20126 Milano



**In caso di Sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi causa dovranno trasmettere al Contraente la seguente documentazione:**

#### **6.2.1. FURTO TOTALE**

- copia della denuncia di furto sporta presso la Pubblica Autorità;
- copia del certificato di proprietà o denuncia di smarrimento dello stesso sporta presso la Pubblica Autorità;
- copia della patente di guida del conducente dell'Autoveicolo al momento dell'ultimo utilizzo;
- copia del libretto di circolazione dell'Autoveicolo;
- copia della fattura di acquisto, indicante il Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo;
- estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico);
- copia dell'eventuale quietanza di liquidazione del Sinistro da parte dell'Assicurazione Principale, unitamente alla copia del contratto corrispondente all'Assicurazione Principale.

#### **6.2.2. DANNO IRREPARABILE**

- copia del certificato di proprietà o denuncia di smarrimento dello stesso sporta presso la Pubblica Autorità;
- copia della patente di guida del conducente dell'Autoveicolo al momento del Sinistro;
- copia del libretto di circolazione dell'Autoveicolo;
- copia della fattura di acquisto, indicante il Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo;
- copia dell'eventuale quietanza di liquidazione del Sinistro da parte dell'Assicurazione Principale, unitamente alla copia del contratto corrispondente all'Assicurazione Principale;
- copia della dichiarazione di presa in carico da parte del demolitore autorizzato nonché, se esistente, copia dell'eventuale perizia già effettuata da altro perito sull' Autoveicolo;
- nel caso di Autoveicoli che siano stati oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche, copia del certificato di omologazione delle stesse da parte della casa costruttrice.

**ATTENZIONE:** Se necessario la Società potrà richiedere, direttamente all'Assicurato, eventuali ulteriori documenti necessari ai fini dell'espletamento delle pratiche di Sinistro.

### **ART. 7 – PRESCRIZIONE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2952, comma 2, cod. civ, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

In applicazione della suddetta norma di legge, i Sinistri che non siano denunciati entro due anni dall'accadimento non potranno essere reclamati dall'Assicurato o dai suoi Beneficiari.

### **ART. 8 – PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE**

La Società effettua il pagamento della Prestazione Assicurativa entro un periodo massimo di 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa prevista nelle presenti condizioni di assicurazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori.

### **ART. 9 – DICHIARAZIONI FALSE, INESATTE O RETICENTI**

La comunicazione alla Società da parte dell'Assicurato di informazioni false, inesatte e reticenti sul rischio da assicurare può compromettere il diritto alla prestazione assicurativa.

Se le dichiarazioni false, inesatte o reticenti sono rilasciate con dolo o colpa grave, il contratto di assicurazione è annullabile e la Società può impugnare il contratto, comunicando all'Assicurato la propria volontà di procedere con l'impugnazione del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza (artt. 1892 e 1894 c.c.).

Se le dichiarazioni false, inesatte o reticenti sono rilasciate senza dolo o colpa grave, la Società può recedere dalla copertura assicurativa mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze (artt. 1893 e 1894 c.c.). In tal caso la Società restituirà all'Assicurato la parte di premio pagata e non goduta calcolata alla data della dichiarazione di recesso fatta all'Assicurato.

**ATTENZIONE:** Le informazioni false, inesatte e reticenti, anche se comunicate dall'Assicurato senza intenzione di far cadere in errore la Società circa la valutazione del rischio (dolo) o grave negligenza (colpa grave), possono compromettere il diritto alla Prestazione Assicurativa.

**Cosa si intende per informazioni false, inesatte e reticenti?**

Sono informazioni false, inesatte e reticenti le informazioni non veritiere, non corrette, non complete o taciute relative ad aspetti che la Società deve necessariamente conoscere al fine di decidere se assumere o meno il rischio da assicurare o se assumerlo a determinate condizioni.

**ART. 10 – PAGAMENTO DEL PREMIO**

Le coperture assicurative vengono prestate dietro pagamento in via anticipata da parte dell'Assicurato di un **Premio unico**, comprensivo delle eventuali imposte, versato per il tramite del Contraente.

L'Assicurato ha l'obbligo di rimborsare al Contraente il Premio, che è quindi a carico finale dell'Assicurato stesso. L'importo del Premio è dunque finanziato all'Assicurato dal Contraente e, a tal fine, viene sommato all'importo del finanziamento e ripartito in rate mensili sulle rate del finanziamento stesso. L'importo del premio è addebitato dal Contraente all'Assicurato mediante incremento delle rate del finanziamento.

**ATTENZIONE:** Qualora l'assicurazione sia abbinata ad un finanziamento di durata superiore a 60 (sessanta) mesi, l'importo del Premio verrà addebitato all'Assicurato su tutte le rate del finanziamento, ma la copertura assicurativa cesserà in ogni caso allo scadere del sessantesimo mese in conformità al successivo paragrafo 12.

Il Premio al lordo delle imposte, applicabili nella misura del 12,50% (oltre all'1% di addizionale antiracket) è determinato moltiplicando il tasso di premio pari a 4,90% per il Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo (IVA inclusa).

I costi a carico dell'Assicurato relativi alla gestione della Polizza Convenzione, calcolati sul Premio (al netto delle Imposte) e già inclusi nel tasso di premio sopra indicato sono pari al 48,50%.

**ART. 11 – ESTINZIONE INTEGRALE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO OGGETTO DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO**

In caso di estinzione anticipata integrale del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento, le coperture assicurative di cui alla Polizza Convenzione cessano di avere efficacia.

La Società restituirà all'Assicurato, per il tramite del Contraente, **la parte di Premio corrispondente al periodo di assicurazione non goduto.**

**La parte di Premio corrispondente al periodo di assicurazione non goduto che sarà restituita all'Assicurato verrà calcolata secondo la seguente formula:**

$$R = P \times (N - K) / N$$

dove:

P = Premio (al netto imposte)

N = Durata copertura inizialmente stabilita (espressa in mesi interi)

K = Mese in corso (numero di mesi durante i quali la copertura sia stata goduta)

N - K = durata residua

**ATTENZIONE:** La Società, in caso di estinzione anticipata, sia totale che parziale tratterrà € 25,00 dall'importo dovuto (P + C) a titolo di spese amministrative sostenute per il rimborso del Premio. Qualora l'importo dovuto (P + C) risultasse inferiore a € 25,00 nulla sarà dovuto dalla Società all'Assicurato.

In alternativa, su richiesta dell'Assicurato espressa per iscritto e da formularsi al momento della richiesta di estinzione anticipata del Contratto di Finanziamento la copertura assicurativa rimarrà in vigore fino all'originaria scadenza contrattuale in favore del Beneficiario.

**ART. 12 – DECORRENZA, DURATA E CESSAZIONE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE**

Per ciascun Assicurato le coperture assicurative di cui alla presente Polizza Convenzione decorrono dalle ore 24:00 del giorno in cui viene sottoscritto il Modulo di Adesione ovvero, se sottoscritte successivamente al Finanziamento, dal giorno di erogazione del Finanziamento stesso, sempre che sia stato pagato il Premio di cui al precedente art. 10.

Le coperture assicurative hanno una durata pari a quella del Contratto di Finanziamento **fino ad un massimo di 60 mesi dalla Data di Decorrenza**.

In ogni caso, le coperture assicurative cessano oltre che alla scadenza del termine di 60 (sessanta) mesi dalla Data di Decorrenza, alle ore 24:00 del giorno in cui si verifica uno dei seguenti casi:

- a) alienazione dell'Autoveicolo;
- b) liquidazione della Prestazione Assicurativa per Danno Irreparabile o Furto Totale.

### **ART. 13 – NOMINA DI UN PERITO**

A seguito della denuncia di Sinistro, la Società potrà richiedere al proprio perito di fiducia di valutare l'entità del danno subito dall'Autoveicolo in caso di Danno Irreparabile nonché di valutare ogni altro documento e/o circostanza e/o elemento rilevante per il Sinistro.

Il costo dell'eventuale perizia sarà a carico della Società.

### **ART. 14 – RECESSO**

L'Assicurato può recedere dall'adesione alla Polizza Convenzione entro 60 giorni a partire dalla Data di Decorrenza, dandone comunicazione alla Società o al Contraente, indicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa.

La comunicazione di recesso deve essere inviata a:

- **CACI Non-Life dac** via fax al seguente numero: 0035 31 603 96 49;

ovvero

- **al Contraente** mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

**AGOS DUCATO S.p.A.**

Viale Fulvio Testi, 280

20126 Milano



Il recesso ha effetto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di ricezione del fax da parte di CACI Non – Life dac o della raccomandata da parte di Agos Ducato S.p.A.

Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà all'Assicurato, per il tramite del Contraente, il Premio, se pagato, dedotto l'ammontare delle imposte applicabili per legge.

Resta inteso che l'Assicurato non può esercitare il diritto di recesso se ha denunciato un Sinistro durante i 60 giorni successivi alla Data di Decorrenza delle coperture assicurative e il Sinistro è in corso di valutazione.

### **ART. 15 – COMUNICAZIONI, RECLAMI E MEDIAZIONE**

Tutte le **comunicazioni** da parte dell'Assicurato o dei suoi aventi causa nei confronti della Società, con riferimento alla Polizza Convenzione e alle coperture assicurative, dovranno essere fatte **a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento** ad uno degli indirizzi sotto riportati.

Eventuali comunicazioni da parte della Società all'Assicurato saranno indirizzate all'ultimo domicilio conosciuto dell'Assicurato stesso.

Eventuali **reclami** riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati per iscritto direttamente a:

**CACI Non-Life dac**

Casella postale chiusa 90

Presso Ufficio postale di Mortara

27036 Mortara (PV)

E-mail: [complaints@ca-caci.ie](mailto:complaints@ca-caci.ie)

Eventuali reclami relativi al comportamento del Contraente dovranno essere inoltrati per iscritto direttamente a:

**Agos Ducato S.p.A.**

Gestione Reclami

Se l'esponente, nel termine massimo di quarantacinque giorni, non ha ricevuto riscontro alla sua richiesta da parte della Società o del Contraente o non è completamente soddisfatto della risposta ricevuta, potrà inviare reclamo scritto all'IVASS – Servizio tutela del Consumatore, Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA, o tramite fax al seguente numero 06.42133206 o tramite PEC all'indirizzo [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it), utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito dell'IVASS [www.ivass.it](http://www.ivass.it), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito da quest'ultima;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

I reclami relativi all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni del Codice del Consumo (Decreto Legislativo n. 206/2005), Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi possono essere presentati direttamente all'IVASS secondo le modalità sopra indicate.

Per qualsiasi controversia inerente alla quantificazione delle prestazioni assicurative è fatta salva in ogni caso la competenza dell'Autorità Giudiziaria.

L'Assicurato può rivolgersi inoltre a Central Bank of Ireland, Autorità di vigilanza dello stato di origine della Compagnia, PO Box 559, Dublin 1, Irlanda.

Prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, il soggetto reclamante potrà utilizzare i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla legge, vale a dire:

- la **NEGOZIAZIONE ASSISTITA**, ai sensi della Legge n. 162/2014, volta al raggiungimento di un accordo tra le parti diretto alla risoluzione amichevole della controversia avvalendosi dell'assistenza prestata da avvocati a tal fine appositamente incaricati dalle parti;
- la **PROCEDURA DI MEDIAZIONE**, prevista dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato, che consente l'avvio di un procedimento conciliativo caratterizzato dall'assistenza di un soggetto terzo ed imparziale ("mediatore"). La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza innanzi ad un Organismo di mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia (e consultabile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)) e avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente a conoscere la vertenza.  
La mediazione è obbligatoria per le controversie in materia di contratti assicurativi ed è condizione di procedibilità dell'eventuale successivo giudizio: **prima di esercitare un'azione giudiziaria relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi è pertanto necessario esperire in via preliminare la procedura di mediazione obbligatoria.**

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente (Financial Services Ombudsman 's Bureau) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Per i contratti stipulati online, il reclamo può essere presentato per mezzo della piattaforma della risoluzione delle controversie online (ODR) accessibile tramite l'indirizzo <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>.

## **ART. 16 – CESSIONE DEI DIRITTI**

L'Assicurato **non** potrà in alcun modo cedere, o trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dalle coperture assicurative di cui alla Polizza Convenzione.

## **ART. 17 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra la Società e/o il Contraente e l'Assicurato, ivi comprese quelle relative alla interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione della presente Polizza Convenzione, è competente in via esclusiva il foro di residenza o domicilio dell'Assicurato.

## **ART. 18 – SANZIONI INTERNAZIONALI**

Caci Non Life dac, Società appartenente al Gruppo Crédit Agricole, si conforma alle Sanzioni Internazionali definite dal diritto internazionale e alle misure restrittive di tipo economico, finanziario o commerciale (compresi, a titolo esemplificativo, embargo, congelamento di beni e di risorse economiche, restrizioni alle transazioni con entità o individui, o restrizioni relative a specifici beni o territori) adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, dall'Unione europea, dalla Repubblica Italiana, dalla Repubblica Francese e dagli Stati Uniti d'America, con particolare riferimento alle misure emesse dall' Office of Foreign Assets Control collegato al Dipartimento del Tesoro (OFAC) e al Dipartimento di Stato, o da qualsiasi altra autorità che abbia il potere di irrogare tali Sanzioni, tramite atti aventi natura vincolante.

Caci Non Life dac non potrà pertanto corrispondere alcuna Prestazione Assicurativa in violazione delle disposizioni sopra richiamate.

### **Valutazione della coerenza del contratto**

**Nel rispetto della vigente normativa in materia di distribuzione assicurativa, il Contraente ha adempiuto l'obbligo di raccogliere informazioni per valutare la coerenza del prodotto proposto con i bisogni e le esigenze del Cliente tramite un apposito questionario, debitamente firmato dal Cliente la cui copia è archiviata dal Contraente.**

- **Assicurato:** indica il Cliente, persona fisica o giuridica, che ha stipulato il Contratto di Finanziamento con il Contraente e che ha aderito alla Polizza Convenzione sottoscrivendo il Modulo di Adesione.
- **Assicurazione Principale:** indica l'assicurazione obbligatoria R.C.A (Responsabilità Civile Auto) e/o l'assicurazione corpi di veicoli terrestri (compresa l'assicurazione generalmente chiamata Auto Rischi Diversi) esistente sull'Autoveicolo.
- **Autoveicolo:** indica l'autoveicolo acquistato dal Cliente e oggetto del Contratto di Finanziamento di massa complessiva a pieno carico non eccedente le 3,5 tonnellate, immatricolato ad uso privato, nuovo oppure usato ma in tal caso con data di prima immatricolazione non antecedente di più di 36 mesi dalla data di adesione alla Polizza Convenzione.
- **Beneficiario:** indica l'Assicurato.
- **Cliente:** indica qualunque persona fisica o giuridica che abbia sottoscritto un Contratto di Finanziamento con Agos Ducato S.p.A.
- **Contraente:** indica Agos Ducato S.p.A., con sede legale in Viale Fulvio Testi 280 - Milano, che stipula la presente Polizza Convenzione per conto degli Assicurati.
- **Contratto di Finanziamento:** indica il contratto di finanziamento, destinato all'acquisto dell'Autoveicolo, stipulato tra il Cliente e il Contraente.
- **Data di Decorrenza:** indica le ore 24 del giorno in cui viene sottoscritto il Modulo di Adesione; ovvero, se sottoscritta successivamente al Finanziamento, dal giorno di erogazione del Finanziamento stesso, sempre che sia stato pagato il Premio.
- **Danno Irreparabile:** indica il danneggiamento all'Autoveicolo, determinato da incidente con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada, incendio (eccetto quello di origine dolosa), tale per cui il costo di riparazione sia pari o superiore all'80% del Valore Commerciale dell'Autoveicolo stesso al giorno del Sinistro.
- **DIP Danni:** indica l'IPID, ossia il documento informativo per i prodotti assicurativi danni, come disciplinato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/1469 dell'11 agosto 2017 che stabilisce un formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo.
- **DIP aggiuntivo Danni:** indica il documento integrativo del DIP Danni che fornisce le informazioni integrative e complementari rispetto alle informazioni contenute nel DIP Danni come disciplinato dall'art. 29 del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018.
- **Firma Digitale:** indica un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
- **Firma Elettronica Avanzata:** indica l'insieme di dati in forma elettronica allegati oppure collegati a un documento informatico che consentono di identificare il firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con strumenti sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali la firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se gli stessi dati siano stati successivamente modificati.
- **Furto Totale:** indica il furto dell'Autoveicolo nel caso in cui lo stesso non sia ritrovato entro 60 giorni dalla data di denuncia del furto presentata alla pubblica autorità competente.
- **Infocert:** indica l'ente certificatore approvato dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 235/2010) di cui si avvale Agos Ducato S.p.A. per la certificazione della Firma Digitale.
- **Modulo di Adesione:** indica il modulo sottoscritto dall'Assicurato, con il quale si richiede l'adesione alla Polizza Convenzione.
- **Parti:** indica congiuntamente il Contraente e la Società.
- **Polizza Convenzione:** indica la polizza collettiva sottoscritta tra la Società e il Contraente.
- **Premio:** indica per ciascun Assicurato che aderisce alla Polizza Convenzione, la somma di denaro, comprensiva di eventuali imposte, indicata nel Modulo di Adesione e dovuta alla Società a fronte della copertura prestata.
- **Prestazione Assicurativa:** indica la somma dovuta dalla Società al Beneficiario a seguito del verificarsi di un Sinistro.
- **Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo:** indica il prezzo di acquisto (IVA inclusa) dell'Autoveicolo come indicato nella fattura di acquisto. Per gli autoveicoli usati il prezzo di acquisto non può in nessun caso essere superiore all'importo riportato su Eurotax giallo aumentato del 10%.
- **Set Informativo:** indica l'insieme di documenti che sono predisposti e consegnati unitariamente all'aderente prima della sottoscrizione del contratto. Il Set informativo è costituito da: DIP Danni, dal DIP aggiuntivo Danni, condizioni di assicurazione comprensive del glossario e del Modulo di Adesione.
- **Sinistro:** indica il danno materiale e diretto che sia conseguenza di Danno Irreparabile o di Furto Totale occorso all'Autoveicolo per il quale è prestata la copertura assicurativa.
- **Società:** indica l'assicuratore CACI Non-Life dac.

- **Valore Commerciale:** indica il valore dell'Autoveicolo alla data del Sinistro in base alla tabella Eurotax Giallo.

## **“TUTELA PRIVACY” INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

La Compagnia CACI Non Life dac è titolare del trattamento dei Suoi dati personali, raccolti dall'intermediario assicurativo, in sede di adesione al contratto di assicurazione.

Il conferimento e il trattamento dei Suoi dati, compresi i dati particolari, sono necessari per fornirLe i prodotti e servizi assicurativi e, in particolare, per la conclusione, gestione e l'esecuzione del contratto di assicurazione.

Il mancato conferimento dei dati o la revoca del consenso al trattamento degli stessi hanno l'effetto di impedire alla Compagnia la fornitura dei servizi/prodotti assicurativi e, in generale, la conclusione, gestione ed esecuzione del contratto, compresa l'eventuale corresponsione della prestazione assicurativa.

I Suoi dati personali verranno pertanto trattati, nei limiti imposti dalla normativa primaria e regolamentare vigente, per la conclusione e l'esecuzione del contratto e, in particolare, per:

- l'istruzione del modulo di adesione, la conclusione, esecuzione e la gestione del contratto di assicurazione, compresa la gestione dei sinistri, dei reclami e delle liti nonché la lotta alle frodi. Il conferimento e il trattamento dei dati dell'interessato è necessario per il completamento delle finalità sopra esposte;
- lo sviluppo degli studi statistici e attuariali.

In conformità con la normativa sulla protezione dei dati personali, La informiamo che i suoi dati personali saranno conservati in relazione alle finalità descritte e per i seguenti periodi:

i dati raccolti nel modulo di adesione per la conclusione, esecuzione e gestione del contratto saranno trattati per le finalità descritte e conservati per un periodo corrispondente ai termini prescrizionali indicati nell'art. 7 delle condizioni di assicurazione e, in generale, nel rispetto dei termini di prescrizione e conservazione previsti dal Codice civile e dal Codice delle Assicurazioni nonché da disposizioni normative, regolamentari e amministrative (anche contabili e fiscali), e nello specifico:

- con riferimento alla sottoscrizione, conclusione, esecuzione e gestione del contratto (salvo i dati contenuti nel modulo di adesione): due anni dalla scadenza o termine del contratto;
- con riferimento al modulo di adesione: dieci anni dalla scadenza o termine del contratto;
- con riferimento ai dati inerenti ai sinistri/reclami (salvo i documenti contabili): due anni dalla chiusura del sinistro/reclamo;
- con riferimento ai documenti contabili o fiscali relativi ai pagamenti connessi ai reclami: dieci anni dalla scadenza o termine del contratto.

Nel caso in cui il contratto non sia concluso, i dati possono essere conservati per un periodo di tre anni dalla data di conferimento dei dati.

- In ambito di lotta al riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo: dieci anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale;
- con riferimento agli obblighi di conoscenza del cliente in relazione alla disciplina delle sanzioni internazionali: sei anni dalla scadenza o termine del contratto;
- in ambito di lotta alle frodi: sei mesi dalle segnalazioni per quelle irrilevanti; per le segnalazioni rilevanti, invece, il periodo di conservazione dei dati è di cinque anni dalla chiusura del fascicolo sulla frode o dal termine prescrizionale in caso di reato;
- in ambito di elaborazione commerciale e in assenza di un contratto: i dati elaborati possono essere conservati per un periodo di tre anni dall'ultimo contatto infruttuoso.

I destinatari dei dati sono: il Contraente, gli intermediari assicurativi con i quali il modulo di Adesione è stato sottoscritto e, ove previsto, le compagnie di co-assicurazione, di riassicurazione, nonché le amministrazioni e le autorità giudiziarie preposte alla vigilanza delle prescrizioni normative e regolamentari rilevanti in materia (a titolo esemplificativo IVASS, COVIP, CONSAP e le motorizzazioni). Possono essere destinatari dei Suoi dati medici, consulenti tecnici di parte e legali. Sono inoltre destinatarie dei dati le Compagnie e le società del Gruppo Crédit Agricole, che siano responsabili della gestione e la prevenzione dei rischi connessi alle operazioni (antiriciclaggio, valutazione del rischio) a beneficio di tutte le entità del gruppo nonché i subfornitori, i cui nominativi potranno essere conosciuti dall'Interessato tramite specifica richiesta, da effettuarsi con le modalità di seguito indicate.

I dati saranno trattati nel territorio dell'Unione europea.

Il trattamento può avvenire in forma manuale o automatizzata.

In applicazione della normativa in vigore, Lei ha diritto all'accesso e alla rettifica dei dati, alla cancellazione dei medesimi nella misura in cui questi non siano più necessari per le finalità per cui sono stati raccolti o qualora il contraente revochi il consenso, alla portabilità, alla limitazione e opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano, salvo che il trattamento medesimo non sia essenziale per l'esecuzione del contratto. L'Interessato ha diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali (compresi i dati particolari) in qualunque momento con effetto dalla data della revoca. Tuttavia, se il

consenso è richiesto per la valutazione del sinistro, la sua eventuale revoca impedisce all'Assicuratore la valutazione del sinistro medesimo e la corresponsione della eventuale prestazione assicurativa.

Lei ha inoltre diritto a presentare reclamo all'autorità di controllo preposta se ritiene che il trattamento dei dati sia effettuato in violazione della normativa vigente.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta scritta (allegando copia di un documento d'identità), da trasmettere all'indirizzo di posta elettronica dedicato [dataprotectionofficer@ca-caci.ie](mailto:dataprotectionofficer@ca-caci.ie)

Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati possono essere richieste alle Società presso la sede delle stesse in Dublin 2, Irlanda, Beaux Lane House, Mercer Street Lower.

**CACI Non Life dac ha designato il Responsabile della Protezione dei dati, raggiungibile presso la sede della Compagnia in Dublino, Irlanda, Beaux Lane House, Mercer Street Lower nonché all'indirizzo e-mail [dataprotectionofficer@ca-caci.ie](mailto:dataprotectionofficer@ca-caci.ie)**